Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 13 marzo 1926** — **Numero 60**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per il monumento a Nazario Sauro in Capodistria.

(*Decreto Presidenziale* 20 *aprile* 1925, *in esecuzione della legge* 2 *aprile* 1922, *n.* 468).

E' bandito il concorso per un monumento a Nazario Sauro, da erigersi in Capodistria.

Il monumento dovrà sorgere fra i giardini, sulla punta nord della Riva del Baluardo, che ha dinnanzi il mare, e a tergo il colle su cui sorge la città e l'alberatura del viale Santo Gavardo. La

pianta del luogo sarà dal municipio di Capodistria spedita ad ogni richiesta.

Il monumento dovrà essere alto, da terra alla vetta, circa 12 metri, rappresentare la figura simbolica dell'Istria e recare la effige di Nazario Sauro o nella base o in una targa o in qualsiasi altro modo piacerà all'artista.

La parte figurativa dovrà essere in bronzo; la parte architettonica, in pietra istriana.

Ogni progetto dovrà consistere: 1° in un disegno geometrico con pianta di elevazione in scala da 1/10; 2° in un disegno prospettico e scenografico di foglio alto un metro e largo 1.50; 3° in un modello in gesso alto m. 1.10; 4° nel particolare della testa della figura principale nella grandezza definitiva; 5° in un preventivo esatto del costo dell'opera nel quale sia distinto il costo delle materie; 6° in una breve relazione esplicativa sul concetto eseguito dall'artista o dagli artisti, essendo consentito che lo scultore si valga, per la parte architettonica, della collaborazione di un architetto

Ogni progetto dovrà giungere o essere consegnato alla Sottoprefettura di Capodistria prima delle ore 20 del 15 luglio 1926 e dovrà recare in ogni singolo disegno e modello il nome e cognome dell'artista o degli artisti; oppure essere controsegnato di un motto ripetuto in busta chiusa e sigillata, entro cui si trovi il nome, cognome e preciso indirizzo dell'artista o degli artisti concorrenti, busta che sarà aperta a concorso giudicato e solo per i vincitori.

I progetti che non corrispondano alle predette condizioni e che giungessero dopo l'ora indicata, saranno esclusi dal concorso in via amministrativa e nel modo che la Commissione centrale riterrà migliore per garanzia propria e dei concorrenti, e non presentati alla Commissione giudicatrice, nè esposti

La Commissione giudicatrice, di cinque membri, verrà nominata dal Capo del Governo su proposta della Commissione centrale pei monumenti Battisti e Sauro, e compirà i suoi lavori fra il 25 luglio ed il 1° agosto 1926.

Il 10 successivo, giorno anniversario del martirio di Nazario Sauro, tutti i progetti saranno esposti con l'indicazione dei tre premi, qualora siansi assegnati: ossia di un primo premio di L. 20,000, di un secondo di L. 10,000 e di un terzo di L. 5000.

La Commissione centrale si riserva ogni diritto circa le modalità dell'esecuzione dell'opera e circa quelle modificazioni che venissero suggerite dalla giuria.

Nel caso che, nell'assegnazione dei singoli premi, si avesse parità di giudizio fra due o più concorrenti avranno la precedenza gli artisti che hanno preso parte alla grande guerra

I progetti premiati resteranno proprietà del comune di Capodistria. Gli altri saranno restituiti entro il termine di un mese ai rispettivi autori o ad un loro incaricato che si presenti a ritirarli con documenti di riconoscimento. Trascorso il tempo indicato, s'intende cessata ogni responsabilità del Comitato centrale.

Roma, 10 marzo 1926.

Il presidente della Commissione: BOSELLI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 673.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 374.

Aggregazione del comune di San Giovanni di Galermo a quello di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la deliberazione 9 novembre 1924, riconfermata il 20 dicembre 1925, con cui il Consiglio comunale di San Giovanni di Galermo ha fatto voti per l'aggregazione di detto comune a quello di Catania;

Vista la deliberazione 3 luglio 1925 con la quale il Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Catania, in sostituzione del Consiglio comunale, ha aderito a tale aggregazione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Catania, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza del 6 novembre 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Giovanni di Galermo è aggregato a quello di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 84. — COOP

Numero di pubblicazione 674.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 377.

Modificazione del regolamento per la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2469, con cui la Camera di commercio e industria di Genova viene autorizzata ad applicare la tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del regolamento contenente norme per la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Genova, annesso al R. decreto 19 novembre 1925, n. 2469, viene modificato secondo l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 87. — COOP

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Genova.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi e locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve farne denuncia oltre che alla Camera di commercio e industria di Genova, a termini dell'art. 87 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, anche al sindaco del Comune ove è esercitato il commercio ed effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera, o l'esattore comunale, della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago a norma del presente regolamento, e della tariffa stabilita nel decreto che approva il regolamento medesimo. Non potrà essere iniziato l'esercizio senza essersi ottenuto dalla Camera il certificato relativo.

Art. 2.

L'esenzione della tassa, concessa alle vendite e fiere con scopo di beneficenza, e di cui all'art. 2 della tariffa, deve effettuarsi nel caso in cui la mancanza del lucro e lo scopo benefico, siano esclusivi ed accertati.

Art. 3.

Gli uffici che rilasciano licenze per le vendite ed esposizioni temporanee, entro la giurisdizione camerale di Genova, di oggetti preziosi e di oggetti di lusso, a sensi della legge 10 aprile 1921, n. 444, sono tenuti a dare immediata comunicazione delle singole licenze coll'indicazione della loro durata alla Camera di commercio e industria di Genova.

Art. 4.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, oltre agli altri requisiti richiesti dalla legge. Ad essa deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 5.

Ove l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 1 e 5, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Art. 7.

La Camera di commercio ed i Comuni del distretto camerale vigileranno a chè nessun esercizio temporaneo e girovago si sottragga all'osservanza del presente regolamento. I cursori, i messi, e le guardie municipali, sono tenuti a denunciare gli esercizi di cui vengano a conoscenza.

Art. 8.

Nel caso contemplato dall'articolo 5, gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa e aggio. Ove non si effettui tale versamento, il presidente trasmetterà i documenti relativi con elenco vistato e reso esecutivo dal Prefetto della Provincia, all'esattore del Comune competente, perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati.

Art. 9.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio. Di ogni intimazione effettuata sarà data comunicazione all'esattore.

Art. 10.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali sono tenuti a trasmettere alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 11.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi, spettano alla Camera di commercio la quale emetterà le sue desisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa; salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera di commercio è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 12.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento avranno vigore le norme in proposito contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nel relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 675.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 376.

Modificazione del R. decreto 9 novembre 1925, n. 2142, concernente l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Carrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 9 novembre 1925, n. 2142, concernente l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Carrara;

Viste le deliberazioni 21 agosto e 9 ottobre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Carrara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del R. decreto 9 novembre 1925 che concerne l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Carrara, è aggiunto il seguente comma:

« I diritti, di cui alla precedente tariffa, saranno riscossi secondo le norme contenute nell'unito regolamento, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1926
Atti del Governo, registro 246, foglio 86. — COOP

Numero di pubblicazione 676.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 352.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Bolzano-Caldaro-Mendola.

N. 352. R. decreto 28 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Bolzano-Caldaro-Mendola.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1926.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, con foglio n. 714, dell'8 marzo, ha dato atto della presentazione del disegno di legge (n. 791) relativo alla istituzione presso la Cassa depositi e prestiti della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna, avvertendo che il disegno stesso sarà annunziato alla Camera alla ripresa dei lavori parlamentari.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 11 marzo 1926, n. 563, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato il progetto di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1926, n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1926, n. 56, concernente la facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di prima e seconda classe.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2541, riguardante la proroga del termine per l'emanazione di norme di cui al decreto 9 giugno 1925, n. 890, sulla manutenzione delle strade.

Modificazione dello statuto del comprensorio del Consorzio di bonifica di Cavazuccherina.

Con decreto n. 178 dell'11 marzo 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato la ripartizione nei due sottobacini « Marina di Cortellazzo » (Ea. 1246) e « Marina di Cavallino » (Ea. 1147) del comprensorio del Consorzio di bonifica di Cavazuccherina (secondo bacino) in provincia di Venezia, deliberata dall'assemblea generale dei consorziati il 27 ottobre 1924, ed in conseguenza modificato l'art. 4 dello statuto che ripartiva invece il comprensorio nei tre sotto bacini « Marina di Cortellazzo », « Marina Bagni » e « Marina del Cavallino ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 56

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	90 45	Belgio	113 25
Londra	120 986	Olanda	9 99
Svizzera	479 53	Pesos oro (argentino)	22 56
Spagna	351 16	Pesos carta (argent.)	10 01
Berlino	5 935	New-York	24 896
Vienna (Shilling)	3 52	Belgrado	44 25
Praga	73 93	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 30	Russia (cervonetz)	128 025
Dollaro canadese	24 896	Oro	480 38

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 625
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	94 05
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 15 al 21 marzo 1926 è stata fissata in L. 481, rappresentanti 100 dazio nominale e 381 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	775637	7,000 —	*Adimari-Morelli* Fiammetta fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Serani Nerina fu Ettore, ved. di *Adimari-Morelli* Carlo, dom. in Firenze; con usuf. vitalizio a *Adimari-Morelli* Lisa fu Filippo, ved. di Schmuts Aristide, dom. in Firenze.	*Morelli-Adimari* Fiammetta fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Serani Nerina fu Ettore ved. di *Morelli-Adimari* Carlo, dom. in Firenze; con usuf. vital. a *Morelli-Adimari Elisa* fu Filippo, ved ecc. come contro.
»	775650	7,000 —	*Adimari-Morelli* Antonietta fu Carlo, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	*Morelli-Adimari* Antonietta fu Carlo, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.
»	688509	63 —	*Favelli* Giorgio di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Giorgio Canavese (Torino).	*Favello* Giorgio di Giacomo, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	20654	345 —	Ugo Guendalina di *Attilio*, moglie di Rondoni Giovanni e figli nascituri di Ugo *Attilio* fu Giocchino, dom. a Roma; con usuf. vital. a Ugo *Attilio* fu Gioacchino, dom. in Roma.	Ugo Guendalina di *Enrico-Attilio* moglie di Rondoni Giovanni, e figli nascituri di Ugo *Enrico-Attilio* fu Gioacchino, dom. in Roma; con usufrutto vitalizio a Ugo *Enrico-Attilio* fu Gioacchino, dom. in Roma.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	1801	Capit. 9,000 —	Allatini Emma fu *Maurizio*, minore, sotto la patria potestà della madre Bloch Sophie, ved. Allatini.	Allatini Emma fu *Moisè*, minore, ecc. come contro.
»	1802	Id. 9,000 —	Allatini Anna fu *Maurizio*, minore, ecc. come la precedente.	Allatini Anna fu *Moisè*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	341484	21 —	Valenti Teresa-Maria di *Vincenzo, nubile*, dom. a Scopa (Novara).	Valenti Teresa-Maria di *Romualdo, minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Scopa (Novara).
»	341485	21 —	Valenti Maria-Estella di *Vincenzo, nubile*, dom. a Scopa (Novara).	Valenti Maria-Estella di *Romualdo, minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Scopa (Novara).
» »	745484 745485	143.50 84 —	Lai-Manca Maria, *Antonio*, Efisio, Luigi, Carmelo, *Nino*, Francesco, Teresa e Giovanni di Raffele, minori, la prima moglie di Loi Francesco fu Giuseppe, anch'esso minore, sotto la curatela della madre Montixi Pasqualina di Giuseppe, ved. di Loi Giuseppe, gli altri sotto la patria potestà del padre, tutti eredi indivisi della loro madre Manca Zorcolo Cesarina, moglie di Lai Raffaele, dom. a Monserrato (Cagliari). La prima rendita è vincolata di usufrutto.	Lai-Manca Maria, *Antonino*, Efisio, Luigi, Carmelo, *Annina*, Francesco, Teresa e Giovanni di Raffaele, minori ecc., come contro. La prima rendita è vincolata di usufrutto.
»	202694	1,400 —	*Manciforti-Sperelli Marchesina* Angelina fu Giulio, *nubile*, dom. in Ancona, vincolata.	*Manciforte* Sperelli *Eugenia-Enrica-Elena* fu Giulio, *minore sotto la patria potestà della madre Wittua Amalia fu Cristiano*, ved. Manciforte.
Cons. 5 %	237722	950 —	Rosano Caterina fu Lorenzo *nubile*, dom. a Fossano (Cuneo).	Rosano Cateriana fu Larenzo, *minore sotto la tutela di Biga Bartolomeo*, dom. a Fossano (Cuneo).
»	237721	950 —	Rosano Ester fu Lorenzo, *nubile*, dom. a Fossano (Cuneo).	Rosano Caterina fu Lorenzo, *minore sotto la tutela di Biga Bartolomeo*, dom. a Fossano (Cuneo).
»	372057	500 —	Ferrone *Gerardina* fu Pasquale, dom. a Bella (Potenza).	Ferrone *Maria-Gerarda* fu Pasquale, dom. a Bella (Potenza).
3.50 %	870	70 —	Giordani Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Alagna-Valsesia (Novara).	Giordani Giuseppe fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Montella Maria*, dom. ad Alagna Sesia (Novara).

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	479900	308 —	Verra Giovanni fu Martino e Verra Angelo-Antonio, Luigia, Angela, Felicita e Palmira fu Martino, questi cinque minori sotto la patria potestà della madre Badino *Cecilia*, ved Verra Martino, eredi indivisi di Martino Angelo, dom. a Cumiana (Treviso); con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Badino *Cecilia* fu Giovanni, ved. di Verra Martino e Badino Luigi fu Giovanni, dom. a Cumiana.	Verra Giovanni fu Martino e Verra Angelo-Antonio, Luigia, Angela, Felicita e Palmira fu Martino, questi cinque minori sotto la patria potestà della madre Badino *Giulia-Felicita-Carolina detta Cecilia*, ved. di Verra Martino, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Badino *Giulia-Felicita-Carolina* detta *Cecilia* fu Giovanni, ecc., come contro.
»	555294	350 —	Bussolino Filippo fu Michele, dom. a Torino; con usuf. vital. a Bisone *Onorina* fu Felice, ved. di Bussolino Ignazio, dom. a Torino.	Bussolino Filippo fu Michele, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio, Bisone *Maria-Onorina* fu Felice, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	381450	25 —	Rosati Giulio di Aristide, dom. in Roma.	Rosati Giulio di Aristide, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
»	198415	100 —	*Wynney* Caterina fu Giovanni, ved. in prime nozze di *Martino* Gennaro e in seconde nozze di Sacchetta Silvestro, dom. a Napoli.	*Wynnes* Caterina fu Giovanni, ved. in prime nozze di *De Martino* Gennaro, ecc., come contro.
»	157869	470 —	Ricciardi Emilio e Chiara di Giovanni, *minori sotto la patria potestà del padre*, dom. a Caserta e figli nascituri di detto Ricciardi Giovanni.	Ricciardi Chiara, *nubile* ed Emilio di Giovanni, l'ultimo minore ecc., come contro.
3.50 % » »	250245 274718 335424	14 — 10.50 105 —	Zucco Maria, Domenica e *Pierina* fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Bertoglio Maria di Luigi, dom. a Castellamonte (Torino).	Zucca Maria, Domenica e *Vittoria-Pierina* fu Domenico, minori ecc. come contro.
3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. Tesoreria di Caserta il 22-12-1924	1064	Capit. 4,000 —	*Vazzillo* Clementina fu Francesco, dom. a Sommano (Caserta).	*Gazzillo* Clementina fu Francesco, dom. come contro.
3.50 %	555293	350 —	Bussolino Giovanni fu Michele, dom. a Torino; con usuf. vital. a Bisone *Onorina* fu Felice, ved. di Bussolino Ignazio, dom. in Torino.	Bussolino Giovanni fu Michele, dom. in Torino; con usuf. vital. a Bisone *Maria-Onorina* fu Felice, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	25347	Capit. 5,700 —	Prigione *Pietro* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Bruno *Consolina* fu Emilio, moglie di detto Prigione Francesco, dom. in Alessandria; con usufrutto a Bruno *Consolina* fu Emilio, moglie di Prigione Francesco.	Prigione *Emilio-Terenzio-Pietro* di Francesco minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Bruno *Maria-Emilia-Giuseppe-Isabella-Maddalena detta Consolina* fu Emilio, ecc., come contro; con usufrutto a Bruno *Maria-Emilia-Giuseppe-Isabella-Maddalena, detta Consolina* fu Emilio, ecc., come contro.
Cons. 5 %	307569	350 —	Bollardi Marco fu Giulio, dom. in Milano.	Bollardi Marco fu Giulio, *minore sotto la tutela della sorella Elisa, nubile*, dom. a Milano.
3.50 % Cat. A.	32171	112 —	Scotto di Freca *Teresa-Elena-Iolanda* di Leonardo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Procida (Napoli).	Scotto di Freca *Maria-Teresa-Elena-Iolanda* di Leonardo, minore ecc., come contro.
3.50 %	469080	52.50	*Tortuliano* Carolina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Marsella Chiara, dom. a Casalvieri (Caserta).	*Tertulliano* Carolina fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale quarta serie	31	Capitale 500 —	*Detemante* Maria ed Augusta fu Gio. Battista, minori sotto la patria potestà della madre Crespan Emilia, ved. *Detemante*.	*Dettamante* Maria ed Augusta fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Crespan Emilia, ved. *Dettamante*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 marzo 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** **(Elenco n. 30).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	665870	171.50	Daneri Carlotta-Maria-Palmira di *Pasquale-Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Chiavari (Genova).	Daneri Carlotta-Maria-Palmira di *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
»	724978	280 —	*Rossi Maria* fu Antonio, nubile, domic. in Milano.	*Bajetta Maria-Clotilde* fu Antonio, domic. in Milano.
»	262508	98 —	Gandini Clemente, Santina, *Esterina*, *Emilia* ed *Ercolina* fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Pampuri Maria fu Giuseppe, ved. Gandini, domic. a Vespolate (Novara), con vincolo di usufrutto.	Gandini Clemente, Santina, *Erminia-Esterina*, *Maria-Emilia* ed *Eugenia-Ercolina* fu Angelo, minori ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	97932	330 —	Grilli Maria fu Filiberto, *nubile*, domic. in Roma.	Grilli Maria fu Filiberto, *minore sotto la patria potestà della madre Capone Carmela fu Enrico, vedova di Grilli Filiberto*, domic. in Roma,
»	295946	175 —	Pintossi *Giulia* fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Moretti Maria fu Lodovico, vedova di Pintossi Paolo, dom. in Lumezzane Pieve (Brescia).	Pintossi *Angela* fu Paolo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	462936	52.50	Asdente *Adele* di Giuseppe, moglie di *Enrico Gensanti*, domic. in Roma.	Asdente *Monaca-Giuseppa-Adele* di Giuseppe, moglie di *Giansanti Giovanni-Enrico*, dom. in Roma.
» »	596522 604743	105 — 140 —	Berger *Rosa* fu Cassiano, nubile, domic. in La Thuile (Torino).	Berger *Maria-Rosa* fu Cassiano, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	399553	295 —	*Rabattini* Elsa fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Fortunati* Ines, vedova *Rabattini*, domic. in Chieti.	*Rabottini* Elsa fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre *Fortunato* Ines, vedova *Rabottini*, domic. in Chieti.
»	81701	2,100 —	*Costanzo* Vinci Salvatore fu Giuseppe, domic. a Naro (Girgenti).	*Costanza* Vinci Salvatore fu Giuseppe, dom. a Naro (Girgenti).
»	103237	60 —	Fossati Guglielmo di Marcello, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. Boscomarengo (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di *Vincenzo*, dom. in Boscomarengo (Alessandria).	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di *Giovanni-Pantaleone*, domic. in Boscomarengo (Alessandria).
»	266825	120 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di *Giovanni-Vincenzo-Pantaleone*, domic. a Boscomarengo (Alessandria).	
3,50 %	574790	2,100 —	Frisari Giuseppe fu *Giuseppe*, interdetto sotto la tutela di Daniele Domenico fu Francesco, domic. a Gagliano del Capo (Lecce).	Frisari Giuseppe fu *Vincenzo*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	47351	85 —	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Taranto (Lecce).	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, *interdetto sotto la tutela di Daniele Achille fu Francesco*, domic. in Taranto (Lecce).
»	197422	455 —	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, interdetto sotto la tutela di Achille *Daniello* fu Francesco, domic. in Taranto.	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, interdetto sotto la tutela di Achille *Daniele* fu Francesco, domic. in Taranto.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione certificati consolidato 3.50 per cento.

Avviso n. 49. (1ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rinnovazione per deterioramento dei certificati consolidato 3.50 per cento, n. 480157 di L. 630 e n. 435876 di L. 420, intestati a Di Zinno Adelina fu Alfonso, nubile, dom. a Campobasso, vincolati per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con Ficocelli Michele di Enrico.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione dei certificati predetti, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, 12 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a premi per lavori concernenti la cultura scientifica relativa alla tecnica militare.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, concernente l'istituzione presso le Regie università e le Regie scuole d'ingegneria di scuole speciali e di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 6 premi di L. 8300 da conferirsi ognuno al miglior lavoro sopra ciascuno dei seguenti argomenti:
Balistica esterna;
Balistica interna e materiale d'artiglieria;
Chimica di guerra;
Radiotecnica e comunicazioni elettriche;
Traumatologia di guerra;
Aeronautica.

Art. 2.

I lavori debbono essere svolti in modo da costituire utile guida sia nella scelta degli argomenti da trattare, sia nelle esperienze, sia nel metodo, ai docenti incaricati dello svolgimento dei corsi di cultura militare nelle università e negli istituti superiori e debbono, nelle linee fondamentali, uniformarsi allo svolgimento seguito per gli analoghi corsi nelle scuole militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3 e corredata da almeno una copia dei lavori, debbono pervenire al Ministero dell'istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore) entro il 31 dicembre 1926.

Nella domanda debbono essere elencati i lavori che si presentano al concorso. I lavori debbono essere stampati o dattilografati e debbono portare il nome e cognome dell'autore.

Art. 4.

L'esame dei lavori è affidato ad una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, di cui uno designato dal Ministero della guerra, uno dal Ministero della marina, ed uno dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 5.

La Commissione presenta una relazione contenente il giudizio sui lavori presentati e le proposte per l'assegnazione dei premi.

Roma, addì 1° marzo 1926.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso per direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200 e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione agraria sperimentale di Modena.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3 non più tardi del 31 marzo 1926 con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra essi saranno tenuti in conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali, comunque, appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Esaminati e discussi i singoli giudizi sui titoli scientifici di ogni candidato, la Commissione esaminatrice deciderà se debbono i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.